

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1773

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PENZA, CARAMIELLO, CHERCHI, SERGIO COSTA, IARIA

Disposizioni per la prevenzione dell'evasione della tassa automobilistica attuata mediante la falsa intestazione della proprietà dei veicoli a motore

Presentata il 12 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È nostro desiderio portare all'attenzione dell'Assemblea un fenomeno preoccupante che incide profondamente sul tessuto sociale ed economico delle nostre comunità, in particolare nelle aree più degradate del nostro Paese.

Parliamo del grave disagio causato dallo sfruttamento di prestanome per l'intestazione dei veicoli a motore, una pratica che, purtroppo, trova terreno fertile nei contesti di maggiore vulnerabilità sociale ed economica.

In alcune realtà, si sono scoperti casi in cui una stessa persona si è trovata ad essere intestataria di duecento veicoli. Si tratta di veicoli che poi circolano indisturbati sulle nostre strade e che troppo spesso vengono utilizzati per attività illecite anche da parte della criminalità organizzata. Que-

sto non solo mette in pericolo l'incolumità pubblica, ma contribuisce altresì a perpetuare un sistema di sfruttamento, per il quale alcune persone, spinte da bisogni economici, accettano somme di denaro per prestare il proprio nome, senza avere alcun controllo sull'utilizzo effettivo dei veicoli loro intestati.

Questo abuso non solo facilita la circolazione di veicoli utilizzati a fini criminali, ma alimenta anche un circolo vizioso di evasione fiscale e di frodi assicurative, minando gli sforzi del nostro sistema fiscale e compromettendo la sicurezza sulle strade. Si tratta pertanto di un fenomeno che richiede una risposta decisa e coordinata, in grado di affrontare sia le cause sia le manifestazioni di questa pratica illecita.

La presente proposta di legge rappresenta dunque un passo fondamentale in questa direzione. Introducendo meccanismi rigorosi per la verifica della regolarità del pagamento della tassa automobilistica (meglio conosciuta come « bollo auto »), la proposta mira non solo a contrastare l'evasione fiscale, ma anche a intercettare e prevenire l'uso fraudolento dei prestanome, assicurando che ogni veicolo circolante sia effettivamente sotto il controllo legittimo di chi ne risulta intestatario.

Questo è più di un atto legislativo: è un segnale forte dell'impegno del gruppo parlamentare dei firmatari a promuovere la legalità, la sicurezza e l'equità fiscale. È un invito all'azione, rivolto a tutte le istituzioni e alla società civile, per rafforzare gli sforzi comuni nella lotta contro le pratiche illecite che minano le fondamenta del nostro vivere civile e democratico.

Questa proposta di legge costituirebbe un passo essenziale per garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti i cittadini del nostro Paese.

Essa, all'articolo 1, indica quale proprio obiettivo principale la prevenzione dell'evasione fiscale relativa al pagamento della tassa automobilistica, garantendo l'equità fiscale e contribuendo alla sostenibilità della gestione finanziaria delle regioni. Un altro scopo importante è quello di contrastare le pratiche fraudolente legate all'intestazione fittizia di veicoli a motore, per promuovere la legalità e la trasparenza nel mercato dei veicoli.

L'articolo 2 fornisce la definizione delle nozioni rilevanti per l'applicazione della legge, in particolare quella di « prestanome », inteso come la persona che formalmente appare come intestatario di un veicolo per conto di un altro soggetto, senza averne l'effettivo controllo.

L'articolo 3 vieta specificamente l'intestazione di veicoli a motore in assenza del pagamento regolare della tassa automobilistica dovuta per tutti i veicoli già posseduti. A questo fine si prevede, a carico di chiunque richieda la registrazione dell'intestazione di un veicolo, l'obbligo di dichiarare di avere adempiuto l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica dovuta,

per i quattro anni precedenti, per tutti i veicoli attualmente in suo possesso, di non avere commesso o concorso a commettere atti fraudolenti mediante i medesimi veicoli e di non agire come prestanome per conto di un altro soggetto.

L'articolo 4 prescrive alle autorità competenti il compito di verificare la regolarità del pagamento della tassa automobilistica per l'ultimo quadriennio (ossia entro il limite di prescrizione del potere di accertamento) prima di iscrivere l'intestazione nel pubblico registro automobilistico. La stessa autorità, entro sei mesi dall'esecuzione della registrazione, controlla che l'intestatario non sia responsabile di atti fraudolenti commessi mediante i veicoli a lui intestati e non agisca come prestanome per conto altrui. È previsto che tali accertamenti possano essere eseguiti anche a campione o sulla base di criteri probabilistici, poiché evidentemente saranno necessari nei casi in cui uno stesso soggetto risulti intestatario di numerosi veicoli, mentre nelle situazioni ordinarie costituirebbero evidentemente un inutile aggravio per l'amministrazione.

Il comma 3, salvi i casi in cui il fatto costituisca più grave reato, punisce con la pena prevista dall'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) chiunque, mediante false dichiarazioni o con altro mezzo fraudolento, ottiene l'intestazione della proprietà di un veicolo a motore in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge. Tale pena si applica anche in caso di reato tentato. Inoltre, l'intestazione così conseguita è nulla e si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La stessa pena, aumentata di un terzo in ragione della più grave offensività della condotta, si applica a colui che ha la disponibilità o il controllo effettivo del veicolo essendo consapevole della sua intestazione fittizia. Alla medesima pena soggiace altresì, ai sensi del comma 4, l'addetto al pubblico registro automobilistico che esegue la registrazione senza avere compiuto la prescritta verifica

o in difformità dalle risultanze di essa ovvero omette di denunciare la falsità della dichiarazione accertata in sede di controllo successivo.

L'articolo 5 disciplina l'adozione del regolamento di attuazione della legge, che dovrà stabilire misure specifiche per il contrasto degli usi fraudolenti dell'intestazione fittizia dei veicoli, e disciplina conseguen-

temente l'inizio dell'efficacia delle disposizioni dei precedenti articoli.

La presente proposta di legge, della quale raccomandiamo l'approvazione, mira quindi a creare rapporti più corretti e trasparenti nel mercato dei veicoli a motore, riducendo l'evasione fiscale e prevenendo comportamenti illegali nell'intestazione dei veicoli medesimi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di prevenire l'evasione fiscale relativa al pagamento della tassa automobilistica regionale, di garantire l'equità fiscale, di contribuire alla sostenibilità della gestione finanziaria delle regioni nonché di contrastare l'uso fraudolento dell'intestazione fittizia di veicoli a motore, a tutela della legalità e della trasparenza nel mercato dei veicoli.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « tassa automobilistica »: l'imposta disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

b) « veicolo a motore »: qualsiasi mezzo destinato alla circolazione su strada che sia spinto da un motore proprio;

c) « prestanome »: la persona che, senza avere l'effettiva disponibilità o il controllo di esso, risulta formalmente intestataria di un veicolo a motore posto nella disponibilità o sotto il controllo di un altro soggetto.

Art. 3.

(Intestazione di veicoli a motore)

1. Nessuno può ottenere l'intestazione della proprietà di un veicolo a motore se non abbia ottemperato all'obbligo di pagamento della tassa automobilistica relativa a tutti i veicoli attualmente in suo possesso e se non assicuri l'osservanza delle disposizioni contro gli usi fraudolenti delle intestazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima di registrare l'intestazione di un veicolo a motore, sia in caso di acquisto di un veicolo nuovo sia in caso di trasferimento della proprietà di un veicolo già iscritto, l'ufficio del pubblico registro automobilistico acquisisce dal richiedente una dichiarazione con cui egli attesta:

a) di avere adempiuto l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica dovuta, per i quattro anni precedenti, per tutti i veicoli attualmente in suo possesso;

b) di non avere commesso o concorso a commettere atti fraudolenti mediante i medesimi veicoli e di non agire come prestanome per conto di un altro soggetto.

Art. 4.

(Attività di controllo e sanzioni)

1. Gli uffici del pubblico registro automobilistico, prima di registrare l'intestazione del veicolo, comunque non oltre quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, verificano l'adempimento dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2, da parte del richiedente.

2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla registrazione, controllano, anche mediante accertamenti a campione o sulla base di criteri probabilistici, la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*.

3. Chiunque, mediante false dichiarazioni o con altro mezzo fraudolento, ottiene o tenta di ottenere l'intestazione della proprietà di un veicolo a motore in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena prevista dall'articolo 483 del codice penale. Con la stessa pena, aumentata di un terzo, è punito chi ha la disponibilità o il controllo effettivo del veicolo essendo consapevole della sua intestazione fittizia. L'intestazione è nulla e si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del

veicolo ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alla stessa pena prevista dal secondo periodo del comma 3 soggiace l'addetto al pubblico registro automobilistico che esegue la registrazione senza avere compiuto la verifica prevista dal comma 1 o in difformità dalle risultanze della medesima ovvero omette di denunciare la violazione accertata mediante i controlli di cui al comma 2.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per la sua attuazione, compresa la determinazione di misure specifiche per il contrasto degli usi fraudolenti dell'intestazione fittizia di veicoli.

2. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del nono mese successivo a quello in corso alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



19PDL0081570